

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3520 del 25/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2025-6515 del 13/11/2026 relativa allo stabilimento sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619, richiesta dalla società AGRIBIOENERGIA SOC.COOP. AGRICOLA per l'attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3682 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno venticinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-6515 del 13/11/2026 relativa allo stabilimento sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619, richiesta dalla società AGRIBIOENERGIA SOC.COOP. AGRICOLA per l'attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-6515 del 13/11/2025, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento Atto n. 563 del 28/11/2025 e con scadenza di validità in data 27/11/2040 alla società AGRIBIOENERGIA SOC.COOP.AGRICOLA (C.F. 02587912102 e P.IVA 02587912102), per area di gestione dell'attività produzione di energia elettrica e biometano da biomassa svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@pec.arpae.it](mailto:dirigen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento e di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

VISTA la comunicazione di modifica della sopracitata AUA in corso di validità presentata dalla società **AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRICOLA** a questa Agenzia (pervenuta agli atti di ARPAE con PG/2026/4678 del 12/01/2026 – Sinadoc 2763/2026) ed in specifico per quanto contenuto in merito alla matrice autorizzata riguardante le emissioni in atmosfera

Vista la nota di ARPAE - SAC di Bologna PG/2026/8010 del 16/01/2026 con la quale ha provveduto a comunicare alla Società istante l'apertura, d'ufficio, di un separato procedimento amministrativo di **Modifica Sostanziale dell'AUA** vigente in quanto la modifica proposta a seguito dell'aumento quali-quantitativo dell'emissione in atmosfera E4 è suscettibile di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

VISTA la nota di ARPAE - AACM PG/2026/8328 del 16/01/2026 con la quale ha provveduto a comunicare l'apertura d'ufficio di un separato procedimento amministrativo di **Modifica Sostanziale dell'AUA** vigente (**Sinadoc 3262/2026**) in quanto la comunicazione di modifica di cui sopra, così come richiesta, necessita di un'approfondita valutazione degli eventuali effetti negativi e significativi sull'ambiente a seguito dell'aumento quali-quantitativo dell'emissione in atmosfera E4 ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};

senza variazioni delle matrici ambientali: scarico in acque superficiali, comunicazione di utilizzazione agronomica e impatto acustico già autorizzate.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272,*

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - AACM con nota PG/2026/8328 del 16/01/2026 comunicava ai soggetti competenti (SUAP del Comune di Medicina, Comune di Medicina e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'apertura d'ufficio di un procedimento amministrativo di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente per la matrice emissioni in atmosfera richiedendo l'espressione degli eventuali pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice Emissioni in atmosfera, con prosecuzione della validità delle altre matrici già autorizzate con l'AUA vigente (PG/2026/20227 del 02/02/2026);

CONSIDERATO che in data 26/05/2026 la Società AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRICOLA, in **ottemperanza** a quanto richiesto dal Comune di Medicina in materia di impatto acustico così come riportato nelle prescrizioni contenute nell'Allegato D della vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2025-6515 del 13/11/2025, ha presentato al medesimo Comune di Medicina ed ad ARPAE AAEME la richiesta documentazione di avvenuto collaudo acustico e pertanto detta prescrizione deve ritenersi soddisfatta;

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, il presente provvedimento comporta la Modifica Sostanziale della matrice Emissioni in Atmosfera e l'aggiornamento, Non Sostanziale, della matrice Impatto Acustico per dare riscontro all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni disposte per questa matrice dall'AUA vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati

quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente alla società/ istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della Società AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRICOLA, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica e biometano da biomassa svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2025-6515 del 13/11/2025**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società AGRIBIOENERGIA SOC.COOP.AGRICOLA (C.F. 02587912102 e P.IVA 02587912102) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di

Medicina, Via Canale n. 2619, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 26/11/2040**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati C e D aggiornati** di seguito indicati che costituisce/costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Medicina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2025-6515 del 13/11/2025, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento della Agribioenergia Società Coop. Agricola**  
**Comune di Medicina (BO), via del Canale n. 2619**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta dalla Agribioenergia Società Coop. Agricola nello stabilimento sito in Comune di Medicina (BO), via del Canale n. 2619, secondo le seguenti prescrizioni.

**1. Emissioni in atmosfera autorizzate**

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

**EMISSIONE E1** (provenienza: cogeneratore a biogas – pot. termica nominale 1,554 MWt)

Portata massima	1020	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%):

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	95	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	95	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	40	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	40	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) escluso metano

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.

Dovrà essere rispettato il periodo di manutenzione programmata per l'impianto di abbattimento pari a ogni 2000 ore di esercizio massime.

Il sistema di combustione magra Leanox opera attraverso il controllo della sonda lambda in camera di combustione fra 1,6-1,9. E' presente un sistema di monitoraggio per il quale il motore si arresta con un segnale di allarme che indica "massima regolazione Leanox".

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **annuale**.

---

**EMISSIONE E2** (provenienza: caldaia biogas– pot. termica nominale 982 KWt)

Portata massima	1605	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti (Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%):

Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) escluso metano

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **annuale**.

---

**EMISSIONE E3** (provenienza: torcia)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punto di emissione funzionante esclusivamente in condizione di emergenza. Il Gestore dello stabilimento dovrà dotarsi di un registro su cui annotare gli eventi di entrata in funzione della torcia e la durata degli stessi. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto sempre aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. La torcia deve essere in grado di assicurare una efficienza minima del 99% espressa come CO<sub>2</sub>.

---

**EMISSIONE E4** (provenienza: off-gas+portata aria)

Portata massima	1280	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	5,2	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido solfidrico	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca	3	mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: ossidatore termico rigenerativo (RTO).

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: **annuale**

Dovrà essere registrata in continuo la temperatura di esercizio dell'ossidatore termico rigenerativo (RTO) che dovrà risultare maggiore di 800°C. I dati dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E4, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

---

**EMISSIONI EE1-EE2-EE3-EE4-EE5-EE6-EE7-EE8-EE9-EE10** (provenienza: valvole scarico sovrappressione)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punti di emissione funzionanti esclusivamente in condizione di emergenza.

---

**EMISSIONE E9** (provenienza: sala lavorazione erbe essiccate)

Portata massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	8,7	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche.

L'impianto di abbattimento dovrà essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

**EMISSIONE E10** (provenienza: essiccatore)

Portata massima	37500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	30	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------	----	--------------------

---

**EMISSIONE E11** (provenienza: essiccatore)

Portata massima	37500	Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	30	mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------	----	--------------------

## 2. Emissioni Odorigene

A seguito dell'avvio dell'attività di produzione biometano la società AGRIBIOENERGIA Società Coop. Agricola dovrà eseguire un monitoraggio odorimetrico mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725/2004 della durata di due anni consecutivi, con campagne di monitoraggio annuali, inviando a questa Agenzia gli esiti unitamente ad una relazione tecnica descrittiva finale dei risultati ottenuti. Sulla base dei risultati analitici dei monitoraggi effettuati, se necessario, potranno essere individuate ulteriori prescrizioni tecnico/gestionali al fine di mitigare le emissioni diffuse.

### 3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### 4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (Arpae-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

#### Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

<b>Condotti circolari</b>		<b>Condotti rettangolari</b>		
<b>Diametro (m)</b>	<b>N. punti di prelievo</b>	<b>Lato minore (m)</b>	<b>N. punti di prelievo</b>	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in

Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato
----------------	-----------------------	----------------	---------	-------------------------

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
  - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle

attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010 (*)
Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AAEME), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro n. 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## 7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

## 8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AAEME), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E4 ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla

data di messa a regime.

- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AAEME), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

## 9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Largo Caduti del Lavoro n. 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
  2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere

registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 18764/2017, sinadoc n. 38861/2023, sinadoc n. 25820/2023 e sinadoc n. 2763/2026).

-----

Pratica Sinadoc n. 3262/2026

Documento redatto in data 23/06/2026

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA**  
**Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione acustica datata 01/07/2025 ed aggiornata in data 03/09/2025 presentata dalla società AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione biometano svolta nell'impianto sito in Comune di Medicina, via Canale n. 2619.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/186556 del 21/10/2025.
- Visto il nulla osta acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Medicina con nota Prot. n. 21703 del 05/11/2025.
- Vista la documentazione di collaudo dell'impatto acustico datata 16/04/2026 (agli atti di ARPAE al PG/2026/96337 in data 26/05/2026) presentata al Suap del Comune di Medicina e ad ARPAE dalla società AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA in ottemperanza della specifica prescrizione impartita dal Comune di Medicina con nota Prot. n. 21703 del 05/11/2025.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Medicina, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

**2. Prescrizioni**

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina con nulla osta acustico favorevole Prot. n. 21703 del 05/11/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/196675 del 05/11/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/186556 del 21/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017 e Sinadoc 38861/2023)
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 01/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato società AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
- Elaborato integrativo alla "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 01/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/09/2025 al PG/2025/157793).
- Elaborato "Monitoraggio Acustico dopo Ampliamento ..." sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 14/04/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/05/2026 al PG/2026/96337).

-----

Pratica Sinadoc n. 3262/2026

Documento redatto in data 24/06/2026



Comune  
di Medicina

## SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Suap

Tel. 051 6979241-239-243

Email [suap@comune.medicina.bo.it](mailto:suap@comune.medicina.bo.it)

Pec [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 14671/2025

Pratica SINADOC 25820/2025

**OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA DET-AMB-2024-1015 DEL 21.2.2024, PRESENTATA DALLA DITTA AGRIBIOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VIA DEL CANALE N.2619 MEDICINA (BO) - NULLA OSTA MATRICE IMPATTO ACUSTICO**

### **La Responsabile dei Servizi alle Imprese Sport e Cultura**

Vista l'istanza di modifica sostanziale A.U.A. registrata al Suap di Medicina con Prot.n. 14718/2025 del 14/07/2025, in riferimento alla DET-AMB-2024-1015 del 21-02-2024 rilasciata con Decreto n.134/2024 del 20/03/2024, relativa alle modifiche in corso d'opera per la messa in esercizio dell'impianto di produzione di biometano della capacità nominale di 500 Sm<sup>3</sup>/h attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, presentata dal sig. Enrico Dall'Olio in qualità di legale rappresentante della ditta Agribioenergia Società Cooperativa Agricola;

Vista la documentazione agli atti e le successive integrazioni;

Visto il parere favorevole con condizioni, relativo al nulla osta per la matrice di impatto acustico rilasciato da ARPAE-APAM S.T. Distretto Pianura Imola, assunto agli atti dal SUAP con Prot.n. 20731/2025 del 21/10/2025;

Visto il D.lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con D.C.C. n.11 del 11.03.2016;

### **nulla osta**

dal punto di vista acustico, in merito alle sorgenti sonore derivanti dall'attività dell'impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619 Comune di Medicina.

**Comune di Medicina** - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)

[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374



Comune  
di Medicina

## SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Suap

Tel. 051 6979241-239-243

Email [suap@comune.medicina.bo.it](mailto:suap@comune.medicina.bo.it)

Pec [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AACM.

La Responsabile del Settore  
Servizi alle Imprese, Sport e Cultura  
**Dott.ssa Jessica Torri**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

EB

**Comune di Medicina** - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)

[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374

Sinadoc n. 25820/2025

Comune di Medicina  
Via Libertà, 103  
40059 Medicina (BO)  
**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
DEL TERRITORIO**  
Pianificazione urbanistica, edilizia e piano  
strategico  
Ing. Rachele Elvira Bria  
[Pec: suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

Arpae AACM  
Unità AUA ed Acque reflue  
c.a. Luca Piana

*trasmessa via PEC*

**Oggetto: PARERE MATRICE ACUSTICA a supporto del Comune MS AUA DET-AMB-2024-1015 del 21.2.2024, presentata dalla ditta AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRIC. via Canale n.2619 a Medicina (BO) e successive integrazioni inviate in data 05/09/2025 con PG/2025/157978, 05/09/2025 con PG/2025/157793 e in data 17/09/2025 con PG/2025/164247.**

**Richiedente : Dall'Olio Enrico , in qualità di L.R. Azienda**

**Rif catastale : foglio 138, mapp: 354/384; foglio 118 mapp: 224/226**

**COD. ATECO: 3511**

**Attività : produzione di energia elettrica**

**Rif: richiesta di espressione del contributo istruttorio da parte di AACM con mail interna del 6/8/2025 e del 22/09/2025.**

Vista la domanda pari oggetto presentata dalla Società Coop. Agricola Agribioenergia nell'ambito del **procedimento di VARIANTE PAS**, e la richiesta di espressione di contributo tecnico per **Modifica AUA** da parte di questa AACM,

Vista la richiesta di espressione del PARERE PER LA MATRICE ACUSTICA a supporto del Comune di Medicina, si esprimono le seguenti considerazioni:

## **IMPATTO ACUSTICO**

La società AGRIBIOENERGIA SOC COOP AGRIC. via Canale n.2619 a Medicina (BO) è in possesso di AUA DET-AMB-2024-1015 del 21.2.2024 per l'ampliamento e il revamping dell'impianto da biogas a

impianto a biometano.

La società intende apportare alcune modifiche all'impianto autorizzato che, relativamente al rumore risulta essere: l'installazione di un **Reattore Termico Ossidativo RTO (post-combustore)**, che costituisce **la nuova sorgente**, pertanto lo scopo è stimare il contributo sonoro della stessa presso i ricettori presenti nell'area e la verifica del rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datata 1/7/2025 e quella aggiornata al 3/9/2025 sono state redatte dal TCA (n. 5178 di ENTECA) come da comunicazione inviata ad ARPAE, agli atti PGG/2025/18359 del 16.10.25.

### **Ricettori considerati nello studio : R1, R2, R3**

Distanza dichiarata dei singoli ricettori abitativi dall' impianto RTO: R1\_ 263m ; R2\_ 140m ; R3\_ 172m

Dalla Classificazione Acustica del Comune di Medicina, l'area oggetto di intervento è inserita in classe III (aree di tipo misto), mentre i ricettori considerati risultano in classe IV (aree di intensa attività umana).

L'Azienda è posta in via Canale, strada classificata ai sensi del DPR 142/2004, come strada extraurbana secondaria, i cui limiti acustici per la fascia A sono 70 D/60 N (dBA). I ricettori risultano ubicati all'interno della fascia A di pertinenza della SP29.

Il funzionamento dell'impianto a biometano e dell'impianto di cogenerazione è di tipo continuo, salvo intoppi, per cui le emissioni sonore sono costanti nelle 24h; tutta l'attività di stoccaggio e c/s materiali avviene esclusivamente in periodo diurno.

E' stata fatta una valutazione relativa al traffico indotto; la ditta afferma che i mesi più critici per il 2026 saranno Maggio e Agosto-Settembre, in cui si ha la massima incidenza dei mezzi di trasporto in ingresso che incidono copiosamente sul totale, mesi in cui avviene la raccolta del triticale.

Per mitigare questi flussi la ditta dichiara di mettere in campo un particolare sistema di distribuzione del digestato così detto "ombelicale".

E' stato dichiarato che tutti i veicoli diretti al centro transitano a bassa velocità e su una piccola strada di campagna.

E' stata fatta una modellizzazione con IMMI 30 della situazione A.O. al fine di tarare il modello, che ha restituito valori di LAeq presso il recettore più prossimo pari a 42.1 dBA Diurno e 34.7 dBA Notturmo.

In data 10-11 Ottobre 2023 con il vecchio impianto in funzione, sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici di 24 h dal TCA N. ENTECA 4408 in prossimità dei ricettori, a 4 m di altezza ed in conformità al DM16/3/98.

E' stato utilizzato il fonometro NORSONIC (classe I) tarato in data 13/10/22 ed il calibratore (classe I) tarato in data 30/11/22.

L'impianto RTO è concepito per la depurazione delle sostanze organiche presenti nel flusso gassoso. L'integrazione con i sistemi di upgrading del biogas consente la purificazione dello stream di off gas dai contenuti metanici e non-metanici.

Dalla scheda tecnica dell'impianto si rileva la potenza sonora pari a 65 dBA <sup>+3</sup>; mentre dallo spettro in frequenza della potenza sonora si rileva un L<sub>w</sub> pari a 96 dBA.

Tra l' impianto e i ricettori sarà messo in opera un terrapieno costituito da massa di terra spianata al sommo ad una quota di 4 m dal p.c.; il terrapieno avrà dimensioni pari a 120 m di lunghezza, 20m di profondità e 4m di altezza.

Risultati della simulazione ai ricettori: R1 36.3 dBA; R2 28.5 dBA, R3 39.7 dBA

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Integrativa,

**Distretto Pianura Imola – sede di Imola** - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 051/396211 **PEC aobo@cert.arpae.emr.it**

*Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370*

PERIODO	RICETTORE	LIVELLO A.O. dBA	Contributo RTO dBA	LIVELLO P.O. dBA	Limiti D/N C.IV	Limiti D/N C.III
DIURNO	R1	43.6	36.3	44.3	65/55	60/50
	R2	44.4	28.5	44.5		
	R3	43.7	39.7	45.2		
NOTTURNO	R1	41.7	36.3	42.8		
	R2	40.3	28.5	40.6		
	R3	39.8	39.7	42.8		

Il limite di immissione sonora della ZAC presso i ricettori considerati, risulta rispettato sia per la classe IV che per la classe III, sia nel periodo Diurno che in quello Notturno; risultano pertanto rispettati anche i limiti dell'area di pertinenza stradale.

E' stata poi applicata la decurtazione di 3 dBA per il calcolo da esterno a interno e verificato il criterio differenziale.

PERIODO	RICETTORE	LIVELLO P.O. a 1 m dalla facciata dBA	LIVELLO P.O. interno a finestre aperte dBA	LIVELLO Residuo dBA	Limiti D/N C.IV	Limiti D/N C.III
DIURNO	R1	44.3	41.3	38.5	65/55	60/50
	R2	44.5	41.5			
	R3	45.2	42.2			
NOTTURNO	R1	42.8	39.8	32.5		
	R2	40.6	37.6			
	R3	42.8	39.8			

Per quanto sopra evidenziato il criterio differenziale risulta non applicabile ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14/11/97 art.4 c.2

Alla luce di quanto sopra, visto il rispetto dei limiti di legge, si esprime un **PARERE FAVOREVOLE** al **nulla osta acustico a condizione che** :

- sia eseguito il collaudo acustico, ad attività in esercizio (entro 60 gg), teso a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte, ai sensi della DGR 673/2004

*Istruttoria eseguita dal TCA I. Toffoli*

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura - Imola  
Dott.ssa F. Forti

*(Documento firmato digitalmente)*

---

*(TCA iscritto ad ENTECA al n.13196)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**